

**OLIVO (Olea europea L.) - Decreto n. 117 del 2 aprile 2008****NORME TECNICHE OBBLIGATORIE**

Per il riconoscimento della figura di Coltivatore Custode, ai sensi dell'Art. 12 del Reg. di attuazione LR 64/04, D.P.G.R. 1/03/2007, n° 12/R, è richiesta la garanzia nell'osservanza dei seguenti obblighi:

- A) Attenersi alla parte obbligatoria della Scheda Tecnica, al fine di garantire la sopravvivenza della/e risorsa/e genetica/e custodita/e.
- B) Possedere un numero non inferiore a 3 piante per varietà conservata. Tale numero può essere raggiunto partendo da un numero inferiore di piante e provvedendo alla propagazione delle piante mancanti. In caso di morte di una di esse, il Coltivatore Custode dovrà provvedere a ri-propagare l'accessione al fine di avere nuovamente 3 esemplari. Per evitare rischi di insuccesso per stanchezza del suolo o malattie da reimpianto è fatto divieto di reimpiantare sul terreno lasciato libero dall'abbattimento e estirpazione delle piante da sostituire.
- C) Qualora le piante della medesima accessione abbiano un età ragguardevole per la specie dovrà essere allevato un numero equivalente di piante giovani in soprannumero rispetto a quelle indicate al punto B).

**Propagazione**

Il Coltivatore Custode che intenda propagare le proprie accessioni deve effettuare una attenta analisi visiva sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione. Qualora insorgessero dubbi sulla situazione sanitaria dell'accessione da propagare, il Coltivatore Custode è tenuto a riferire la situazione riscontrata alla Regione Toscana o alla rispettiva Sezione della Banca Regionale del Germoplasma responsabile della conservazione "ex situ" della stesse varietà del Coltivatore Custode; alla Regione Toscana o la Sezione della Banca di competenza, si impegnano a controllare e suggerire il comportamento da seguire. In ogni caso per la vendita di materiale di moltiplicazione o delle piantine, il coltivatore custode deve essere in regola con le normative vigenti in materia. Per il semplice scambio di materiale genetico autorizzato dalla Regione Toscana, all'interno della Rete di conservazione e sicurezza allo scopo della conservazione durevole della risorsa, è possibile solo se il materiale di moltiplicazione oggetto dello scambio risulta regolare ai controlli fitosanitari che effettua il Servizio Fitosanitario regionale.

**Potatura**

E' fatto obbligo di interventi di potatura, tali da permettere un naturale equilibrio vegeto-produttivo alla pianta.

**Impollinazione**

Per accessioni autoincompatibili, è obbligatoria la presenza, a non oltre 20 m dalle piante in conservazione, di almeno una pianta ogni tre da impollinare di idonea cultivar impollinatrice.

**Irrigazione**

E' fatto obbligo al Coltivatore Custode di essere dotato di disponibilità idrica per il soccorso, in caso di bisogno.

**Difesa**

Nei limiti delle esigenze colturali è consigliabile seguire le norme espresse dai disciplinari di difesa integrata ed applicare i concetti di base della difesa biologica.

